



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO ELETTRICO, LE RINNOVABILI E L'EFFICIENZA ENERGETICA, IL NUCLEARE
DIV. VII - EFFICIENZA ENERGETICA E RISPARMIO ENERGETICO

DETERMINAZIONE MOTIVATA DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO

E

AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DEL CORSO DI FORMAZIONE PER LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI

IL DIRIGENTE

VISTO:

- il Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 75, come modificato ed integrato dal decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito nella Legge 21 febbraio 2014, n. 9, e, in particolare, l'articolo 2, comma 5 e l'allegato I;
- lo "Schema di procedura per il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento dei corsi per la certificazione energetica degli edifici a livello nazionale", pubblicato sul sito internet del Ministero dello sviluppo economico in data 28 novembre 2013 e successivamente aggiornato in data 27 febbraio 2014 e in data 16 dicembre 2016;
- il D. Lgs. 30 giugno 2016, n. 127, recante "Norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi, in attuazione dell'articolo 2 della Legge 7 agosto 2015, n. 124";

PREMESSO che:

- con nota prot. DGMEREEN n. 87979 del 22/10/2018, la ICO.TE.A. C.A.T. ha presentato istanza di autorizzazione allo svolgimento di corsi di formazione per la certificazione energetica degli edifici;
- con nota prot. DGMEREEN n. 89077 del 05/11/2018, questo Ministero ha comunicato al proponente l'avvio del procedimento;
- al termine dell'attività istruttoria preliminare, essendo stati acquisiti agli atti tutti gli elementi utili per la valutazione dell'istanza, con nota prot. DGMEREEN n. 89095 del 05/11/2018, questo Ministero ha trasmesso alle Amministrazioni concertanti la documentazione presentata dalla ICO.TE.A. C.A.T. e le risultanze dell'istruttoria preliminare svolta, ai fini della valutazione della domanda di autorizzazione pervenuta e all'acquisizione dell'intesa da parte delle suddette Amministrazioni; contestualmente, è stato comunicato che, entro il 21 novembre 2018, le Amministrazioni concertanti avrebbero dovuto rendere le proprie determinazioni, congruamente motivate, in termini di assenso o dissenso;



- trascorso il suddetto termine, le Amministrazioni concertanti non hanno espresso motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza in esame;
- stante la completezza dell'istanza, si considera acquisita l'intesa da parte delle Amministrazioni concertanti a rilasciare l'autorizzazione richiesta, ai sensi dell'articolo 2, comma 5 del DPR 75/2013;

RITENUTO NECESSARIO,

a seguito dell'analisi delle specifiche risultanze dell'istruttoria svolta e tenuto conto che le Amministrazioni concertanti non hanno espresso motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza in esame, adottare la determinazione motivata di conclusione del procedimento relativo alla valutazione dell'istanza in parola, ai sensi dell'articolo 14 *bis*, comma 5 della Legge n. 241/90;

VISTI gli atti d'ufficio;

DETERMINA

1. Il presente provvedimento costituisce determinazione motivata di conclusione del procedimento di valutazione dell'istanza presentata dalla ICO.TE.A. C.A.T., ai sensi dell'articolo 14 *bis*, comma 5 della Legge n. 241/90.
2. Sussistono tutti i presupposti per dalla ICO.TE.A. C.A.T. ad erogare detto corso secondo lo "*Schema di procedura per il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento dei corsi per la certificazione energetica degli edifici a livello nazionale*".
3. Il presente provvedimento autorizza il richiedente a erogare i corsi di formazione per la certificazione energetica degli edifici ai sensi dell'articolo 2, comma 5 del DPR 75/2013 e smi, secondo le modalità ed il programma oggetto dell'istanza.
4. L'autorizzazione ha durata triennale e permette, entro detto periodo di validità, di replicare il corso secondo le modalità autorizzate.
5. Al fine di assicurare la corretta informazione dell'utente, è fatto obbligo di inserire la dicitura "corso accreditato MISE-MATTM-MIT ai sensi dell'articolo 2, comma 5 del DPR n. 75/2013", in qualsiasi forma di pubblicità del corso da parte dell'ente erogatore.
6. Il Ministero dello sviluppo economico effettua verifiche a campione sui corsi autorizzati per accertare il rispetto dei requisiti minimi, anche avvalendosi di altre Amministrazioni o soggetti pubblici qualificati. Il soggetto autorizzato allo svolgimento del corso è l'unico responsabile nei confronti delle Amministrazioni che hanno concesso l'autorizzazione stessa.
7. Il nominativo del richiedente viene inserito all'interno dell'elenco degli enti autorizzati ad erogare il corso, pubblicato sul sito del Ministero dello sviluppo economico.



8. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR, nel termine di 60 giorni dalla comunicazione.

Roma, 5 dicembre 2018

IL DIRIGENTE
(Ing. Mauro Mallone)

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Mauro Mallone', written over the typed name.